



LEGGE 17 marzo 1967, n. 17 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 3 maggio 1967).

Indennità giornaliera in caso di sospensione o riduzione di lavoro.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 marzo 1967:

Art. 1.

In applicazione del disposto di cui al titolo III, Capo 3 della legge 22 dicembre 1955 n. 42 è istituita una indennità giornaliera in caso di sospensione o riduzione di orario di lavoro, la quale viene corrisposta secondo l'ammontare e le modalità previsti dagli articoli che seguono.

Art. 2

Requisiti ed ammontare dell'indennità

Sussiste il diritto all'indennità giornaliera in caso di sospensione di lavoro quando il lavoratore, effettivamente residente in territorio sammarinese, nel triennio precedente l'inizio della sospensione di lavoro abbia compiuto in detto territorio, almeno un anno di vita lavorativa nell'ambito dell'obbligo assicurativo di cui alla legge 30 giugno 1964 n. 37, pari a 264 giornate e purchè la sospensione di lavoro si compia per un periodo non inferiore a giorni 3 continui.

Il requisito di vita lavorativa non è necessario per i lavoratori che vengono a trovarsi in stato di inattività durante il primo biennio di lavoro.

L'indennità giornaliera, che viene corrisposta anche nei giorni festivi, è pari al 60% della retribuzione media giornaliera, la quale si ottiene dividendo per centoventi l'importo della retribuzione complessiva percepita dal lavoratore nei quattro periodi di paga mensili precedenti l'inizio della inattività, previa detrazione dei giorni di inattività o inabilità temporanea regolarmente indennizzati nei periodi di paga suddetti.

Art. 3.

Decorrenza e durata

L'indennità viene corrisposta a partire dal primo giorno di sospensione di attività e per un massimo di 100 giorni ad anno solare.

In caso di presentazione della domanda dopo il decorso di giorni 8 dalla data d'inizio della inattività, l'indennità sarà corrisposta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

Art. 4

Soggetti

L'indennità giornaliera per inattività involontaria spetta a tutti i lavoratori subordinati di cui all'art. 19 della legge 22 dicembre 1955 n. 42 con esclusione delle seguenti categorie:

- 1) lavoratori a domicilio;
- 2) addetti al servizio di un nucleo familiare;
- 3) coloro che prestano la loro opera alle dipendenze di persone virtualmente tenute fra loro alla somministrazione degli alimenti;
- 4) coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda;
- 5) coloro che solo occasionalmente prestano la loro opera alle dipendenze altrui;
- 6) coloro che prestano la loro opera in attività turistiche soggette annualmente a normali periodi di sospensione o inattività, limitatamente però ai periodi di sosta;
- 7) coloro per i quali lo stato di inattività si verifichi in una occupazione complementare o sussidiaria di una attività principale che permane.

Art. 5

Obbligati agli alimenti

Per l'esclusione di cui al punto 3 del precedente articolo 4, è sufficiente che il datore di lavoro sia compreso fra le persone che nell'ordine di cui alla legge civile possono essere chiamate all'obbligazione alimentare nei confronti del dipendente.

Art. 6

Remunerati con soli utili

L'esclusione di cui al punto 4 dell'art. 4 riguarda i soci anche di fatto della azienda presso la quale prestano la loro opera e coloro che ricevono, come corrispettivo della loro prestazione, una parte del prodotto o degli utili in danaro o in natura.

L'esclusione predetta peraltro, non ha luogo, quando i soci o i prestatori d'opera suddetti, ricevono un regolare salario o stipendio.

Art. 7

Lavoratori occasionali

Per lavoratori occasionali di cui al punto 5 dell'articolo 4, si intendono coloro che, privi di qualifica professionale e di normale occupazione retribuita, prestano la loro opera alle altrui dipendenze in circostanze eccezionali o in lavorazioni non ricorrenti annualmente.

Art. 8

Attività lavorative soggette a sospensione

La Commissione Generale dell'Istituto Sicurezza Sociale, con propria deliberazione, stabilirà quali attività turistiche possono essere soggette a normali periodi di sospensione con l'indicazione, in apposite tabelle, della decorrenza e della durata del periodo di sosta.

Art. 9

Stato di sospensione non indennizzabile

La sospensione o cessazione di lavoro derivante da inabilità permanente non dà diritto all'indennità, salvo che il lavoratore non si sia rioccupato in utilizzazione della residua capacità lavorativa. In tal caso, ove si verifichi lo stato di sospensione, egli avrà diritto all'indennità, purchè ricorrano le condizioni di cui all'art. 2.

La sospensione di attività lavorativa derivante da inabilità temporanea al lavoro non conferisce il diritto all'indennità giornaliera corrispondente finchè perdura lo stato di inabilità.

Quando il lavoratore percepisca una indennità di mancato preavviso, il diritto all'indennità decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso.

Art. 10

Cessazione di attività per dimissioni volontarie

L'inattività derivante da dimissioni volontarie dà diritto all'indennità giornaliera di inattività a decorrere dal 31° giorno successivo alla data del licenziamento, ovvero dal 31° giorno successivo al periodo stabilito dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

L'astensione volontaria dal lavoro anche se derivante da vertenze singole o collettive fra lavoratori e datori di lavoro non dà diritto all'indennità finchè perdura, a causa del conflitto stesso, l'inattività totale e parziale dell'azienda.

Art. 11

Termine di presentazione della domanda

Salvo quanto prescritto all'art. 3, il lavoratore, per essere ammesso al godimento dell'indennità, dovrà, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data d'inizio della inattività, presentare all'Istituto per la Sicurezza Sociale formale domanda redatta su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso e compilato, secondo l'indicazione di cui all'articolo successivo, anche dal datore di lavoro.

In tale modulo l'Ufficio di Collocamento apporrà dichiarazione comprovante l'iscrizione nelle liste ai sensi dell'art. 48 della legge 17 febbraio 1961 n. 7.

Nel caso che il licenziamento sia dipendente da inabilità temporanea o permanente, il lavoratore dovrà sottoporsi a visita fiscale onde accertare se lo stesso ha riacquisito la capacità lavorativa all'attività normalmente esercitata o a una attività affine, ovvero ad una attività che non richieda particolari requisiti fisici che sono venuti a mancargli.

Art. 12.

Dichiarazione del datore di lavoro

Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore non occupato a seguito di licenziamento o per sospensione di attività, deve compilare il modulo di cui al precedente art. 11, fornendo le seguenti indicazioni:

- 1) numero di iscrizione del lavoratore sui libri matricola;
- 2) generalità del lavoratore;
- 3) qualifica professionale e mansioni particolari cui venne adibito il lavoratore;
- 4) retribuzione percepita durante gli ultimi quattro periodi di paga mensile precedente l'inizio della inattività;
- 5) data d'inizio del rapporto di lavoro;
- 6) data e causa della cessazione della attività;
- 7) eventuale rapporto di parentela col lavoratore.

Art. 13

Controllo dello stato di inattività

Il lavoratore che chiede l'indennità giornaliera deve sottostare a tutte le disposizioni amministrative che saranno stabilite dall'Istituto per la Sicurezza Sociale per controllare in qualsiasi momento la sua effettiva inattività.

L'obbligo di sottostare al disposto di cui al primo comma del presente articolo non sussiste per i periodi di malattia insorti durante l'inattività e debitamente documentati con certificati medici secondo quanto previsto al capo 2 del titolo III della legge 22 dicembre 1955 n. 42.

Art. 14.

Istruzione della domanda

L'Istituto per la Sicurezza Sociale, ricevuta la domanda nei termini prescritti, accerta l'esistenza del requisito di vita lavorativa di cui all'art. 2.

I periodi di inabilità temporanea e di inattività indennizzati, compresi nel triennio precedente la data d'inizio del periodo di inattività, sono validi ai fini della determinazione del requisito di vita lavorativa.

Sulla base di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 l'Istituto stabilisce l'ammontare giornaliero dell'indennità, la decorrenza, la durata, dopo aver controllato, nel fissare questa ultima, il numero di giornate d'indennità eventualmente percepite dal lavoratore nel corso dell'anno solare.

Qualora la domanda non possa essere accolta, dovrà essere data formale e motivata comunicazione all'interessato, entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.

Art. 15

Pagamento dell'indennità

L'indennità verrà pagata, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mese e in relazione a quanto maturato da ogni avente diritto nel mese precedente.

Art. 16

Cessazione del godimento dell'indennità

Il lavoratore cesserà di percepire l'indennità:

- a) quando sia trascorso il periodo indennizzabile in base a quanto stabilito dagli artt. 3 e 9;
- b) quando non abbia adempiuto senza giustificati motivi agli obblighi relativi al controllo dello stato e della continuità della inattività e con decorrenza dal giorno in cui ciò è accaduto;
- c) quando abbia ripreso lo stato di occupazione;
- d) quando sia divenuto invalido permanente al lavoro;
- e) quando rifiuti di occuparsi in attività confacente alla propria capacità;
- f) quando rifiuti di sottoporsi alle visite mediche che l'Istituto ritenga necessarie per accertare la capacità al lavoro.

Per giustificati motivi si intendono, oltre allo stato di inabilità di cui all'ultimo comma dell'art. 13, anche quelli stabiliti al punto 2 dell'art. 17.

Art. 17

Sospensione del pagamento

Il pagamento dell'indennità sarà sospeso:

- 1) durante i periodi di sosta, previsti al punto 6 dell'art. 4, della attività turistica presso la quale il lavoratore prestò da ultimo la sua opera;
- 2) durante i periodi di lavoro preventivamente autorizzati che non interrompono la continuità della inattività. Tali devono intendersi la giornate di lavoro prestate in giorni festivi o di riposo settimanale in sostituzione di lavoratori che fruiscono di detto riposo. Non interrompono altresì lo stato di inattività le giornate di lavoro prestate, fino ad un massimo di tre, in lavori occasionali diversi dalla abituale occupazione del lavoratore.

Detto termine potrà essere elevato a giudizio della Commissione di cui all'art. 22 della presente legge in caso di lavori eccezionali e di pubblica utilità.

Cessata la causa che ha dato luogo alla sospensione, il lavoratore sarà rimesso d'ufficio in godimento dell'indennità.

Il lavoratore perde il diritto alla concessione della indennità e alla riscossione di quella concessagli, quando siano decorsi novanta giorni da quello dell'inizio del periodo indennizzabile, ovvero da quello fissato per il pagamento, senza che l'interessato abbia avanzato domanda per la concessione della indennità e si sia presentato per la riscossione o abbia provveduto alla riscossione.

Art.18

Indennità di integrazione salario

I lavoratori che subiscono una diminuzione temporanea di orario di lavoro rispetto a quello contrattualmente stabilito sono ammessi a godere dell'indennità giornaliera per i giorni di effettiva inattività. In tal caso l'indennità giornaliera è corrisposta, purchè sussistano le condizioni di cui all'art. 2, quando in un mese del calendario civile, non viene esplicata attività lavorativa per la cause suddette per almeno 4 giorni o 32 ore lavorative.

L'indennità sarà pagata per ogni giorno di lavoro non effettuato sulla base di otto ore giornaliere, e per un numero di giorni che si determina conteggiando le ore di lavoro non compiute e dividendo la somma per 8, considerando inoltre per giornata intera l'eventuale residuo di ore superiore a quattro e trascurando il residuo eguale o inferiore a quattro ore.

A tal fine i lavoratori dovranno presentare all'inizio dei turni o dei periodi la domanda di cui al precedente articolo 12, corredata, oltrechè dai prescritti documenti e dichiarazioni, anche da una attestazione del datore di lavoro, copia della quale dovrà essere contemporaneamente inoltrata all'Ispettorato del Lavoro, da cui risulti che il richiedente è soggetto a lavorazioni saltuarie o a riduzioni di orario, rispetto alle condizioni contrattuali, che dovranno essere precisate con la maggiore approssimazione possibile.

L'indennità di cui al presente articolo non potrà essere erogata per più di 45 giorni ogni anno solare.

Art. 19

Indennità di integrazione per i lavoratori edili

I lavoratori dell'edilizia e coloro che lavorano nel campo dei produttori utilizzati in edilizia, sono ammessi all'integrazione salariale qualora in un mese del calendario civile si verificino chiusure complete del cantiere anche non consecutive, ma comunque non inferiori ognuna alla normale giornata lavorativa.

L'indennità di integrazione viene determinata secondo quanto disposto all'art. 2 e non viene corrisposta per due giorni ogni mese.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare la chiusura del cantiere in giornata all'Istituto o alla più vicina sede della Gendarmeria.

Art. 20

Contribuzioni

Si provvede agli oneri di cui alla presente legge mediante contribuzione dei datori di lavoro, dei lavoratori e dello Stato, il quale vi partecipa come tale e come datore di lavoro di quanti svolgono un'attività retribuita alle sue dipendenze e non sono inquadrati nei ruoli organici.

Il contributo per ciascun lavoratore subordinato è stabilito nella misura del 2% della sua retribuzione, ad esclusione dei lavoratori dell'edilizia per i quali il contributo è pari al 4%.

Il contributo a carico di ciascun lavoratore è pari allo 0,50% della retribuzione.

Il contributo per gli apprendisti è a totale carico dello Stato.

Il concorso dello Stato è annualmente stabilito in misura pari al gettito globale dei contributi e viene liquidato in quota quadrimestrale calcolato sulla base del gettito contributivo dell'anno precedente con conguaglio a fine anno.

Le contribuzioni di cui al presente articolo dovranno essere soggette a verifiche biennali in rapporto al risultato di gestione. Le eventuali variazioni dell'aliquota contributiva potranno operarsi dal Consiglio Grande e Generale su proposta della Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 21

Sanzioni

Il lavoratore che ottenga o cerchi di ottenere indebitamente le indennità di cui alla presente legge, indipendentemente dalle maggiori pene previste dalla legge penale, è punito:

- a) con una ammenda di L. 5.000;
- b) con il rimborso di quanto percepito, maggiorato degli interessi nella misura del saggio legale;
- c) con la sospensione per la durata di sei mesi dal percepimento dell'indennità relativa.

Il datore di lavoro che fornisca dati inesatti o comunque non rispondenti alla realtà favorendo o tenendo di favorire l'ottenimento di prestazioni indebite o di maggiore entità rispetto a quelle dovute, è punito con una ammenda da L. 40.000 L. 100.000, indipendentemente dalle maggiori pene previste dalle leggi penali.

Art. 22

Commissione competente

Ai fini della applicazione della presente legge e delle controversie la Commissione Esecutiva di cui alla legge 30 giugno 1964 n. 37 viene costituita da una Commissione composta dal Deputato alla Sicurezza Sociale che la presiede, dal Deputato al Lavoro, dal Segretario Generale Amministrativo, dal Direttore dell'Istituto Sicurezza Sociale e da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale riconosciuta dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 23

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1967.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 marzo 1967-1666 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Vito Marcucci - Francesco Maria Francini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. L. Berti